

Art. 14 - Elezione del consiglio di amministrazione.

1. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del mandato il Presidente del consiglio di amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. Hanno diritto ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione le categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.
3. All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei consorziati della categoria di appartenenza.
4. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.
5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei consorziati.
6. Una volta formate le liste dei candidati, l'assemblea delibera il numero dei consiglieri da eleggere e la relativa ripartizione fra le diverse categorie di consorziati, in conformità a quanto previsto nello Statuto.
7. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria di consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria di consorziati.
8. Ciascun consorzio vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza. Ciascun consorzio può esprimere fino ad un massimo di 6 preferenze.
9. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti che l'assemblea ha deliberato di attribuire a quella data categoria di consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
10. La prima convocazione del nuovo consiglio di amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione determina la decadenza del precedente.
11. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del consiglio di amministrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto.